



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0003246-20/12/2018-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di

Fermo

protocollo@pec.comune.fermo.it

Al Presidente del Consiglio comunale di

Fermo

protocollo@pec.comune.fermo.it

All'Organo di revisione del comune di

Fermo

tonino.napoletani@pec.commercialisti.it

Al MEF Dipartimento del Tesoro Dir. VIII

Valorizzazione dell'attivo e del

patrimonio pubblico Ufficio V

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Oggetto: Comune di Fermo - Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 D.LGS. 175/2016 come modificato dall'art. 7 D.LGS. 100/2017.

Si trasmette la deliberazione n. 65/2018/VSG concernente l'oggetto.

per Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Barbara Mecozzi)



CORTE DEI CONTI

Via G. Matteotti n. 2 - 60121 Ancona - Italia | Tel. 071 5016232/218

e-mail: sezione.controllo.marche@corteconti.it | pec: sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Antonio CONTU - Presidente
- Consigliere Mario GUARANY - Componente relatore
- Consigliere Marco DI MARCO - Componente
- Referendario Flavia D'ORO - Componente
- Referendario Paola LO GIUDICE - Componente

**VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART.
11 D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 7 D.LGS. 100/2017**

COMUNE DI FERMO

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

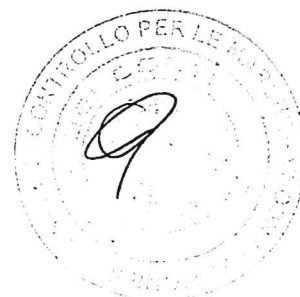
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. Decreto correttivo);

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 19/2018/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2018;



VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, dott. Mario Guarany;

PREMESSO

Come noto il d.lgs. 175/2016 è intervenuto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario *corpus* normativo regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente.

Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 124/2015 (cfr. art. 18), trovano specifica evidenza nel comma 2 dell'art. 1 del citato decreto.

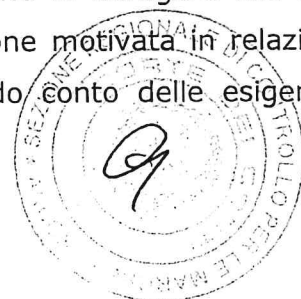
Tra gli elementi di novità indubbio rilievo assume la disciplina prevista con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico laddove l'art. 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi c.d. di apparato, dispone che l'organo amministrativo delle predette società sia, di norma, costituito da un amministratore unico.

Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto inedita atteso che la figura dell'amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e non come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 e 729, legge n. 296/2006 nonché art. 4, commi 4 e 5, d.l. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012).

La nuova disposizione prevede, di contro, l'amministratore unico quale regola generale, nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal successivo comma 3 che fissa, altresì, uno specifico iter procedimentale, peraltro, oggetto di rivisitazione per effetto dell'art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. correttivo), a decorrere dal 27 giugno 2017 (art. 22, comma, 1 d. lgs. n. 100/2017).

Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, invero, ad apposito D.P.C.M. l'individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero optare per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero sistemi alternativi di amministrazione e controllo – dualistico o monistico – previsti dal codice civile).

Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo il comma 3 demanda all'assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alla regola dell'amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di



contenimento dei costi, l'assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) ovvero a forme di governance alternative (sistema dualistico o monistico).

La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione della Corte dei conti oltre che alla struttura del Ministero e dell'economia e delle finanze alla quale, come noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.

In tale contesto, l'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 luglio 2017.

Alla luce di tale quadro dispositivo la Sezione, operata una preliminare ricognizione circa l'assolvimento del suddetto adempimento da parte delle società a controllo pubblico della Regione Marche, anche in considerazione del numero estremamente contenuto di deliberazioni pervenute, ha ritenuto di svolgere un più approfondito monitoraggio operando mirati riscontri per il tramite degli enti territoriali, titolari di partecipazioni societarie, anche al fine di pervenire alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, in vista della adozione di misure correttive.

CONSIDERATO

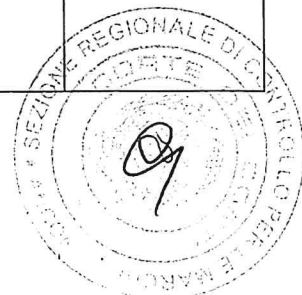
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si rileva che, con nota prot. n. 1975 del 01/10/2018, a firma del Presidente di questa Sezione regionale di controllo, sono stati richiesti elementi informativi al Comune di Fermo circa le determinazioni assunte da parte delle società a controllo pubblico in ordine al recepimento della nuova disciplina prevista dal citato art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017.

L'Ente, in riscontro alla suddetta richiesta, con note n. 59246 del 17 ottobre 2018, acquisita agli atti con prot. n. 2272 in data 17 ottobre 2018 e n. 62159 del 31 ottobre 2018 acquisita agli atti con prot. 2516 del 31 ottobre 2018, ha inviato le informazioni e la documentazione relativa alle società partecipate.

Nel prospetto di seguito riportato, si indicano gli elementi informativi rinvenuti dalla documentazione acquisita agli atti.



Società	Tipologia societaria	Quota di partecipazione	Composizione Organo amministrativo	Comunicazioni alla Sezione controllo della Corte dei conti	Motivazioni
Pharma.com - Farmacia Comunale e Servizi Fermo S.r.l.	S.r.l. a controllo pubblico da parte dell'ente	100%	Amministratore unico		
SO.L.G.A.S. S.r.l.	S.r.l. a controllo pubblico da parte dell'ente	51%	Amministratore unico		
A.S.I.T.E. S.r.l.	S.r.l. a controllo pubblico da parte dell'ente	100%	C.d.A. composto da n. 3 componenti	-	Nomina dell'organo collegiale vista la complessità organizzativa e gestionale della società affidataria di servizi in house eterogenei tra di loro con elevata specializzazione, problematicità e numeroso personale. Consiglio di amministrazione nominato nell'assemblea ordinaria del 12/02/2018 dopo la data del 27/6/2017 data di decorrenza delle modifiche apportate al d.lgs. n. 175/2016 dal d.lgs. n. 100/2017



S.T.E.A.T. S.p.A.	S.p.A. a controllo pubblico da parte di più amministrazioni locali	9,752%	C.d.A. composto da n. 5 componenti	Pec del 17/10/2017 Verbale assemblea del 28/07/2017	Mantenimento dell'organo collegiale per criticità e complessità della gestione
C.i.i.p. S.p.A.	S.p.A. a controllo pubblico da parte di più amministrazioni locali	11,717%	C.d.A. composto da n. 5 componenti	-	Nomina dell'organo collegiale composto di 5 membri, in linea con quanto previsto dallo statuto. C.d.A. nominato nell'assemblea ordinaria del 25/07/2016 prima del 27/6/2017 data di decorrenza delle modifiche apportate al d.lgs. n. 175/2016 dal d.lgs. n. 100/2017

L'organo di amministrazione della società Pharma.com – Farmacia Comunale e Servizi Fermo S.r.l., partecipata al 100 per cento dal Comune di Fermo, e della società SO.L.G.A.S. S.r.l., partecipata al 51 per cento dal Comune di Fermo, è costituito da un amministratore unico.

Il verbale della delibera assembleare della società S.T.E.A.T. S.p.A. è stato trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni, ed evidenzia il mantenimento dell'organo collegiale di amministrazione, nella sua attuale forma e composizione (cinque componenti), sino alla naturale scadenza del mandato. Il verbale della delibera assembleare della società S.T.E.A.T. S.p.A., per quanto riguarda l'esigenza del contenimento dei costi evidenzia, in particolare, che i membri del consiglio di amministrazione, prima per scelta operata dall'assemblea dei soci e successivamente a seguito dei recenti provvedimenti di contenimento della spesa pubblica dettati dalle vigenti norme, percepiscono un compenso esiguo.



I verbali delle delibere assembleari relativi alle società A.S.I.T.E. S.r.l. e C.i.i.p. S.p.A., non sono stati trasmessi a questa Sezione regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni.

Tali atti sono stati inviati dall'ente e precisamente, per A.S.I.T.E. S.r.l. con posta certificata prot. 28282 del 17 maggio 2018 acquisita agli atti con prot. n. 982 del 22 maggio 2018 e per C.i.i.p. S.p.A., a seguito di richiesta di integrazione documentale da parte di questa Sezione, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 31 ottobre 2018, acquisita agli atti con protocollo n. 2516 in pari data.

Il consiglio di amministrazione della A.S.I.T.E. S.r.l. è stato nominato in data 12 febbraio 2018 e quindi dopo il 27 giugno 2017, data di decorrenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 100/2017 al d.lgs. n. 175/2016, con il mantenimento della stessa composizione (tre componenti) e senza menzione dei compensi.

Il Consiglio di amministrazione della C.i.i.p. S.p.A. è stato nominato in data 25 luglio 2016 e quindi prima del 27 giugno 2017, data di decorrenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 100/2017 al d.lgs. n. 175/2016, con la conferma della composizione (cinque componenti), in linea con quanto previsto dallo statuto, e dei compensi vigenti.

RITENUTO

Premesso quanto sopra, dalla documentazione esaminata si rileva che per le società partecipate A.S.I.T.E. S.r.l., S.T.E.A.T. S.p.A. e C.i.i.p. S.p.A., con le delibere assembleari sopra riportate, è stato deciso la nomina dell'organo collegiale di amministrazione.

La società A.S.I.T.E. S.r.l. non ha adottato la delibera assembleare in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 75/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, nonostante l'adozione sia avvenuta in data 12 febbraio 2018, quindi successivamente al 27 giugno 2017, data di decorrenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 100/2017 al d.lgs. n. 175/2016.

La delibera assembleare, infatti, si limita in maniera generica a riferire che lo stesso Comune di Fermo, unico socio, ritiene opportuno indirizzarsi verso la nomina di un collegio a tre membri piuttosto che un amministratore unico vista la complessità organizzativa e gestionale della società affidataria di servizi in house eterogenei tra di loro con elevata specializzazione, problematicità e numeroso personale. Le motivazioni illustrate nella delibera in ordine all'esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e alla valutazione dell'esigenza del contenimento dei costi, che hanno indotto a operare la scelta dell'organo collegiale, non sono supportate da una serie di



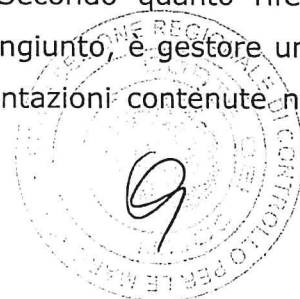
dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti in particolare la struttura organizzativa, le dimensioni, l'ambito di operatività, i risultati economico-finanziari raggiunti e la coerenza della scelta operata rispetto alla suddetta esigenza di contenimento dei costi. Appare, pertanto, necessario che l'assemblea della società proceda a valutare e adeguatamente motivare l'esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa idonee a giustificare la deroga alla regola dell'amministratore unico, nonché a valutare se la scelta dell'organo collegiale comporti un irragionevole aggravio di spese a carico della società. La delibera dovrà essere trasmessa a questa Sezione e alla competente struttura del Ministero e dell'economia e delle finanze.

Per la società S.T.E.A.T. S.p.A., le motivazioni illustrate nella delibera assembleare in ordine all'esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno indotto a operare la scelta dell'organo collegiale, sono supportate da una serie di dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti in particolare la struttura organizzativa, le dimensioni, l'ambito di operatività e i risultati economico-finanziari della società.

Per quanto riguarda le valutazioni in ordine all'esigenza del contenimento dei costi, la delibera assembleare della società S.T.E.A.T. S.p.A. evidenzia una sostanziale invarianza dei costi gestionali per compensi all'organo collegiale amministrativo, ma non si sofferma su valutazioni specifiche idonee a dimostrare che la scelta operata, in deroga alla regola dell'amministratore unico, sia coerente rispetto a detta esigenza e non comporti un irragionevole aggravio di spese. Anche sul punto, pertanto, è necessaria una maggiore specificazione delle motivazioni addotte a fondamento della scelta operata. La conseguente delibera assembleare dovrà essere trasmessa a questa Sezione e alla competente struttura del Ministero e dell'economia e delle finanze.

Si rileva, inoltre, che la deliberazione assembleare relativa alla società S.T.E.A.T. S.p.A. prevede espressamente che la deliberazione stessa potrà essere oggetto di ulteriore valutazione da parte dell'assemblea dei soci alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione, in funzione di quelle che saranno le ragioni in ordine all'adeguatezza organizzativa della società.

La C.i.i.p. S.p.A. non ha adottato la delibera assembleare in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 75/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017. La delibera assembleare, infatti, è stata adottata in data 25 luglio 2016, quindi precedentemente al 27 giugno 2017, data di decorrenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 100/2017 al d.lgs. n. 175/2016. Secondo quanto riferito dall'ente, la società, soggetta a controllo pubblico analogo congiunto, è gestore unico del servizio idrico integrato. Sul punto si rinvia alle argomentazioni contenute nella



deliberazione di questa Sezione n. 46/2018/VSG. Sempre secondo quanto riferito dall'ente, la società ha iniziato il percorso di adeguamento statutario prevedendo l'utilizzo della deroga all'amministratore unico.

Appare, pertanto, necessario che l'assemblea della società proceda a valutare e adeguatamente motivare l'esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa idonee a giustificare la deroga alla regola dell'amministratore unico, supportando le relative argomentazioni con una serie di dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti in particolare la struttura organizzativa, le dimensioni, l'ambito di operatività e i risultati economico-finanziari della società, nonché a valutare se la scelta dell'organo collegiale sia coerente rispetto all'esigenza di contenimento dei costi e non comporti, invece, un irragionevole aggravio di spese a carico della società. La delibera dovrà essere trasmessa a questa Sezione e alla competente struttura del Ministero e dell'economia e delle finanze.

Alla luce di quanto rilevato la Sezione

ACCERTA

con riferimento alle società partecipate dal Comune di Fermo, A.S.I.T.E. S.r.l., S.T.E.A.T. S.p.A. e C.i.i.p. S.p.A., di aver verificato, nei termini di cui in motivazione, il non puntuale assolvimento degli adempimenti previsti dalla disciplina normativa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 come modificato dal decreto legislativo n. 100/2017.

SEGNALA

l'esigenza che le società partecipate dal Comune di Fermo, A.S.I.T.E. S.r.l., S.T.E.A.T. S.p.A. e C.i.i.p. S.p.A., procedano senza ritardo, essendo ampiamente decorso il prescritto termine di legge, all'adozione di nuove deliberazioni assembleari alla luce di quanto sopra osservato e in linea con quanto disposto dalla disciplina normativa in materia più volte richiamata.

RACCOMANDA

all'Ente di procedere alle necessarie verifiche in ordine alle ulteriori deliberazioni assembleari che saranno adottate in merito dai propri organismi partecipati.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Fermo nonché alla struttura individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 15 d.lgs. n. 175/2016.



Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2018.

Il relatore

Mario Guarany



Il Presidente

Antonio Contu



Depositata in Segreteria in data

19 DIC, 2018

Il Direttore della Segreteria



Dr. Carlo SERRA

